

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2900**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, GRECO, MURINEDDU,  
MELELEO, PICCIONI, SALZANO, CRINÒ, DONATI, BOCO,  
MINARDO, TREDESE, SODANO Calogero, TURRONI, COSTA,  
GIRFATTI, RIPAMONTI, CHIRILLI, ZORZOLI, CARELLA,  
FASOLINO, D’IPPOLITO, IZZO, TREMATERRA, D’AMBROSIO,  
GENTILE, NESSA, SAMBIN e MAINARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2004**

—————

**Modificazioni alla disciplina concernente l’etichettatura  
dell’olio d’oliva**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'olivicoltura rappresenta una delle pratiche agricole più antiche e più radicate nella cultura mediterranea, con testimonianze del consumo di olio d'oliva che risalgono ad oltre 5.000 anni fa e che hanno segnato profondamente le abitudini alimentari ed il paesaggio del nostro Paese. Nonostante tale radicata tradizione il mercato di questo nobile prodotto è oggi tutt'altro che statico ed ha anzi conosciuto nell'ultimo decennio trasformazioni rilevanti che ne hanno sostanzialmente mutato il quadro interno ed internazionale.

La produzione nazionale si attesta oggi attorno alle 600.000 tonnellate annue, a fronte di un fabbisogno interno, per i consumi e le esportazioni, di circa un milione di tonnellate, in parte coperto pertanto da ingenti importazioni di prodotto provenienti sia da Paesi dell'Unione europea (UE) che extra-UE. Negli ultimi anni si assiste inoltre ad un forte interesse del consumatore per il prodotto di eccellenza ed a forte connotazione territoriale, con la crescita accelerata del mercato degli oli a denominazione di origine protetta (DOP) e biologici, che ha messo in moto dinamiche paragonabili a quelle osservate nel mercato del vino nel decennio precedente.

In questo contesto la regolamentazione qualitativa e l'etichettatura dell'olio di oliva appaiono sempre di più inadeguate. Si è rivelata in particolare fallimentare la strategia di differenziare scarsamente le caratteristiche qualitative del prodotto, classificando nella indistinta categoria «extra-vergine» oli con caratteristiche organolettiche e di lavorazione sostanzialmente differenti e omettendo di rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di raccolta delle olive: un orientamento che non ha certamente favorito la lotta alla con-

traffazione, fenomeno anzi crescente e difficilmente perseguibile, che ha creato confusione nei consumatori, i quali vedono offrirsi prodotti identici nell'etichettatura con caratteristiche di prezzo e qualitative sostanzialmente diverse.

Il problema di maggior rilievo attiene alle ingenti importazioni di oli dall'estero, ai cosiddetti oli «lampanti», quelli cioè che non presentano le caratteristiche qualitative proprie dei vergini e degli extra-vergini e ad oli ricavati da altra fonte, in particolare gli oli di nocciola. È ben noto che la miscelazione di oli di dubbia qualità e provenienza con oli d'oliva, anche in percentuale molto ridotta, unitamente a processi di raffinazione industriale, consente di proporre sul mercato prodotti a dir poco scadenti, spesso commercializzati utilizzando l'immagine del nostro Paese e delle zone tradizionali di coltivazione, danneggiando fra l'altro gravemente i produttori olivicoli nazionali.

L'etichettatura dell'olio d'oliva è oggi riconducibile al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, con il quale è stato confermato, nonostante l'acceso dibattito in sede comunitaria, il carattere facoltativo dell'indicazione dell'origine territoriale delle olive. A nostro giudizio ricorrono oggi, per un Paese produttore come l'Italia fortemente soggetto a pratiche di contraffazione, le condizioni previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari (articolo 4, paragrafo 2), in base alla quale uno Stato membro, attendendosi alla procedura di comunicazione e consultazione prevista dall'articolo 19 della medesima direttiva, può disporre l'aggiunta di ulteriori indicazioni obbligatorie in etichetta, motivandone

adeguatamente le cause. È opportuno ricordare peraltro che lo stesso Parlamento europeo si è espresso recentemente a favore dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine territoriale delle olive, nell'ambito della risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola del 10 marzo 2004.

Nell'ambito di tale risoluzione del Parlamento europeo viene inoltre sollevato un altro problema urgente che riguarda la commercializzazione degli oli d'oliva: la definizione dei cosiddetti «oli raffinati», vale a dire sottoposti ad un procedimento industriale di rettifica delle caratteristiche organolettiche. È del tutto evidente che risulta ingannevole per i consumatori equiparare nelle informazioni contenute in etichetta prodotti di questo genere agli oli ottenuti solo da molitura delle olive con metodi tradizionali; il termine «raffinati», peraltro, anche nella lingua italiana, richiama un livello di qualità

superiore e, nel caso in questione, appare sostanzialmente inadeguato. Il Parlamento europeo ha pertanto proposto di sostituire il termine «raffinati» con il termine «rettificati» al fine di una maggiore chiarezza delle informazioni comunicate ai consumatori.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo. Nel comma 1 si richiama la procedura prevista dagli articoli 4 e 19 della citata direttiva 2000/13/CE per introdurre due modifiche nell'etichettatura dell'olio d'oliva: l'indicazione obbligatoria dell'origine delle olive in etichetta e la sostituzione del termine «raffinati» con il termine «rettificati» nella definizione degli oli sottoposti a procedimenti di raffinazione. Nel comma 2 si rimanda la definizione dei dettagli tecnici dell'etichettatura di origine ad un provvedimento da adottarsi d'intesa fra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, con il quale è stata recepita la direttiva in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori, in attuazione e con la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, recepita con decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a decorrere dal termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni all'etichettatura degli oli d'oliva:

*a)* nell'etichettatura degli oli vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive;

*b)* la dizione: «oli d'oliva raffinati» è sostituita dalla seguente: «oli d'oliva rettificati».

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.